

F.P.A.

CORTE DI APPELLO LECCE
23 NOV. 2023
PROT. N° <u>11021</u>



Csm	Roma	27/11/2023
	Protocollo	P 22378/2023

i/b - 28-11-2023

Consiglio Superiore della Magistratura

Nella risposta si prega di indicare il numero di protocollo di riferimento, nonché il medesimo oggetto contenuto nella presente nota.

Al sig. MINISTRO
della GIUSTIZIA
ROMA

Al Capo del Dipartimento
dell'Organizzazione
Giudiziaria del Personale e dei Servizi
Direzione Generale dei Magistrati
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
ROMA

Ill.mi sigg. Presidenti
delle Corti di Appello
LORO SEDI

Ill.mi sigg. Procuratori Generali
della Repubblica presso le
Corti di Appello
LORO SEDI

Ill.mi sigg. Presidenti
dei Tribunali
LORO SEDI

Ill.mi sigg. Procuratori
della Repubblica
Presso i Tribunali
LORO SEDI

OGGETTO: Pratica num. - 23/VA/2023 - Criteri e procedure per la valutazione della realizzazione degli obiettivi assegnati ai giudici onorari di pace e ai vice procuratori onorari ai fini della corresponsione dell'indennità variabile di risultato di cui all'art. 23 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116

Comunico che il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 22 novembre 2023, ha adottato la seguente delibera:



F.P.A.

Roma 27/11/2023
 Protocollo P 22378/2023



MC

<<Il Consiglio,

- vista la legge 28 aprile 2016, n. 57, recante *“Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”*;
- visto il decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, recante *“Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57”*;
- visto in particolare l’articolo 23, rubricato *“Indennità spettante ai magistrati onorari”*, il quale, nel disciplinare le indennità spettanti ai magistrati onorari nominati dopo l’entrata in vigore del decreto legislativo (ossia dopo il 15 agosto 2017), prevede per i giudici onorari di pace (GOP) e per il vice procuratori onorari (VPO) il medesimo trattamento economico, costituito da una *“indennità annuale fissa”* e da una *“indennità variabile di risultato”*;
- considerato che, per la corresponsione di tale ultima indennità *“variabile di risultato”*, al Consiglio superiore della magistratura è attribuito il compito di indicare in via generale i criteri oggettivi e le procedure cui i capi degli uffici giudiziari dovranno attenersi nell’assegnare ai magistrati onorari gli specifici obiettivi da raggiungere (articolo 23, commi 6 e 10);
- ritenuto altresì opportuno, al fine di semplificare l’attività dei capi degli uffici giudiziari e di scongiurare possibili difformità di valutazione dei magistrati onorari, predisporre apposite schede per la descrizione e valutazione degli obiettivi raggiunti e per l’assegnazione della corrispondente indennità variabile di risultato,

tutto ciò premesso

delibera

di adottare la seguente circolare, attuativa dell’articolo 23 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in tema di *“Criteri e procedure per la valutazione della realizzazione degli obiettivi assegnati ai giudici onorari di pace ed ai vice procuratori onorari ai fini della corresponsione dell’indennità variabile di risultato di cui all’art. 23 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116”*.

Premessa

Il decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, nel disciplinare le indennità spettanti ai magistrati onorari, distingue fra i magistrati onorari in servizio alla data del 15 agosto 2017 (facenti parte del cd. *“Contingente ad esaurimento dei magistrati onorari in servizio”*) e quelli nominati in data successiva.

Con particolare riferimento a questi ultimi, l’articolo 23, rubricato *“Indennità spettante ai magistrati onorari”*, prevede per i giudici onorari di pace (GOP) e per i vice procuratori onorari (VPO) un medesimo trattamento economico costituito da una *“indennità annuale lorda in misura”* fissa – *“pari ad euro 16.140”*, comprensiva degli oneri previdenziali e assistenziali, per coloro che esercitano *“funzioni giudiziarie”* (comma 2), ridotta all’ottanta per cento per coloro che sono inseriti rispettivamente nell’ufficio per il processo e nell’ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica (comma 3) – e da una *“indennità variabile di risultato”*, che *“può essere riconosciuta in misura non inferiore al quindici per cento e non superiore al trenta per cento dell’indennità fissa”* (comma 9).

L’importo dell’indennità di risultato – volta a stimolare la produttività e valorizzare il merito – dipende dal raggiungimento, nell’anno solare di riferimento, di specifici obiettivi fissati dai capi degli uffici entro il 31 gennaio di ogni anno sulla scorta dei criteri oggettivi fissati, in via generale, dal Consiglio superiore della magistratura.

In particolare il presidente del tribunale, nell’assegnare ai giudici onorari di pace tali obiettivi, deve tener conto della media della produttività dei magistrati dell’ufficio o della sezione, dei principi e degli obiettivi delineati dalle tabelle di organizzazione dell’ufficio nonché dai programmi di gestione adottati ai sensi dell’articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con riguardo sia all’esercizio della giurisdizione presso l’ufficio del giudice di pace sia ai compiti e alle funzioni assegnati ai sensi degli articoli 10, 11 e 12 del citato decreto legislativo (comma 6).

Allo stesso modo il procuratore della Repubblica, nell’assegnare ai vice procuratori onorari gli



F.P.A.

Roma 27/11/2023
Protocollo P 22378/2023



MC

obiettivi da raggiungere nell'anno solare, deve tener conto della media di produttività dei magistrati dell'ufficio con riguardo sia alle funzioni di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b)¹ sia ai compiti e alle attività di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a)² del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 (comma 7).

Quanto più specificamente al riferimento alla *"media di produttività dei magistrati dell'ufficio o della sezione"*, preme ricordare che, a norma dell'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, a *"ciascun magistrato onorario non può essere richiesto un impegno complessivamente superiore a due giorni a settimana"* e che, di conseguenza, allo stesso possono essere assegnati *"affari, compiti e attività, da svolgere sia in udienza che fuori udienza in modo da assicurare il rispetto di quanto previsto dal presente comma"*. Pertanto il capo dell'ufficio, nell'assegnare ai magistrati onorari gli specifici obiettivi previsti dalla legge, dovrà ovviamente parametrare gli stessi al limitato impegno settimanale dagli stessi esigibile.

Quanto poi al riferimento, per i magistrati onorari in servizio presso l'ufficio per il processo, agli articoli 10, 11 e 12 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, giova evidenziare che l'articolo 11, rubricato *"Assegnazione ai giudici onorari di pace dei procedimenti civili e penali"*, prevede al comma 5 che *"In ogni caso, il numero dei procedimenti civili e penali assegnati a ciascun giudice onorario di pace a norma del presente articolo non può essere superiore ad un terzo del numero medio nazionale, rilevato distintamente per il settore civile e per quello penale, dei procedimenti pendenti per ciascun giudice professionale del Tribunale"*; anche di tale limite quantitativo di procedimenti assegnabili ai giudici onorari di pace inseriti nell'ufficio per il processo (non nei primi due anni) il capo dell'ufficio dovrà pertanto tener conto all'atto di assegnazione degli obiettivi in esame³.

Per completezza preme inoltre ricordare che dal raggiungimento o meno degli obiettivi assegnati ai magistrati onorari nominati dopo il 15 agosto 2017 dipende non solo la quantificazione dell'indennità di risultato annualmente spettante a ciascuno di essi ma anche l'eventuale revoca dall'incarico: l'articolo 21, rubricato *"Decadenza, dispensa e revoca"*, prevede infatti al comma 3 che il magistrato onorario è revocato – con la procedura di cui ai successivi commi da 6 a 10 – *"quando, senza giustificato motivo, ha conseguito risultati che si discostano gravemente dagli obiettivi prestabiliti dal presidente del tribunale o dal procuratore della Repubblica a norma dell'articolo 23 ovvero, nel caso di assegnazione di procedimenti civili o penali a norma dell'articolo 11, non ha definito, nel termine di tre anni dall'assegnazione, un numero significativo di procedimenti, secondo le determinazioni del Consiglio superiore della magistratura"*. Al riguardo preme precisare che, in assenza di idonee giustificazioni, si considera grave scostamento dagli obiettivi fissati dal capo dell'ufficio il conseguimento degli stessi in misura inferiore al 50%, oppure, in caso di assegnazione di procedimenti civili o penali a norma dell'articolo 11, la definizione, nel termine di tre anni dall'assegnazione, di un numero di procedimenti inferiore a un terzo di quelli assegnati.

La fissazione degli obiettivi annuali da parte dei capi degli uffici deve infine avvenire – come detto – *"attenendosi ai criteri oggettivi fissati, in via generale, con delibera del Consiglio superiore della magistratura"*. Tra tali criteri rientrano (comma 8):

- la puntualità nel deposito dei provvedimenti;

¹ All'interno dell'ufficio di collaborazione con il procuratore della Repubblica, *"svolge le attività e adotta i provvedimenti a lui delegati secondo quanto previsto dall'articolo 17"*.

² Sempre all'interno dell'ufficio di collaborazione con il procuratore della Repubblica, *"coadiuva il magistrato professionale e, sotto la sua direzione e il suo coordinamento, compie tutti gli atti preparatori utili per l'esercizio della funzione giudiziaria da parte di quest'ultimo, provvedendo allo studio dei fascicoli, all'approfondimento giurisprudenziale e dottrinale ed alla predisposizione delle minute dei provvedimenti"*.

³ Che tale disposizione non si applichi a tutti i GOP risulta chiaro alla luce del disposto dell'art. 34, comma 2, lett. e), a norma del quale il Ministero monitora annualmente, tra l'altro, il dato relativo al *"numero dei tribunali ordinari nei quali è stata disposta l'assegnazione della trattazione di procedimenti ai giudici onorari di pace a norma dell'articolo 11, con specifica rilevazione della condizione di cui al comma 1 del predetto articolo posta a fondamento del provvedimento di assegnazione"*.

F.P.A.

<i>Comm</i>	Roma	27/11/2023
	Protocollo	P 22378/2023



- le modalità di gestione dell'udienza;
- il rapporto con gli altri magistrati onorari e con i magistrati professionali;
- il rapporto con gli avvocati e il personale amministrativo;
- la partecipazione all'attività di formazione;
- la percentuale di impugnazioni rispetto alla media dell'ufficio.

A tali criteri pare opportuno aggiungere – in coerenza con la funzione dell'indennità di risultato, volta a stimolare la produttività e valorizzare il merito – l'ulteriore criterio della produttività del magistrato onorario rispetto al tipo di attività svolta e al numero di affari assegnati, per come risultante dai registri e dalle rilevazioni statistiche dell'ufficio.

Il Consiglio superiore deve inoltre regolamentare la procedura per la valutazione annuale del grado di realizzazione degli obiettivi assegnati ai magistrati onorari. Al riguardo è stato previsto che i capi degli uffici, entro il termine di 60 giorni dalla scadenza del termine fissato per l'assegnazione degli obiettivi, compilino una scheda di valutazione per ciascun magistrato onorario assegnando, in relazione ad ogni singolo criterio, un giudizio nei termini di *ottimo*, *buono*, *sufficiente* e *inadeguato*, dando altresì conto, in tale ultima ipotesi, delle eventuali giustificazioni fornite dal magistrato onorario; è stato altresì previsto che i capi degli uffici provvedano, in caso di temporanea assenza dal servizio del magistrato onorario per gravidanza, malattia o infortunio, a riparametrare gli obiettivi in misura proporzionale all'effettiva presenza dello stesso nell'ufficio.

All'esito della valutazione annuale del grado di realizzazione degli obiettivi, i capi degli uffici adottano per ciascun magistrato onorario un provvedimento immediatamente esecutivo con il quale, dopo aver attestato quali siano le attività svolte in via esclusiva o prevalente, certificano il grado di conseguimento degli obiettivi – nei termini di *ottimo* (in caso di pieno conseguimento degli obiettivi), *buono* (in caso di conseguimento degli obiettivi in misura superiore all'80% e inferiore al 100%), *sufficiente* (in caso di conseguimento degli obiettivi in misura superiore al 50% e inferiore all'80%) e *inadeguato* (in caso di conseguimento degli obiettivi in misura inferiore al 50%) – e propongono la liquidazione della relativa indennità di risultato, indicandone la misura (comma 10). A tal fine gli stessi dovranno tener conto dei seguenti criteri: in caso di pieno conseguimento degli obiettivi, l'indennità sarà riconosciuta nella misura massima, pari al 30%; in caso di conseguimento degli obiettivi in misura superiore all'80% e inferiore al 100%, l'indennità sarà riconosciuta nella misura del 25%; in caso di conseguimento degli obiettivi in misura superiore al 50% e inferiore all'80%, l'indennità sarà riconosciuta nella misura del 15%; in caso di conseguimento degli obiettivi in misura inferiore al 50%, l'indennità non sarà riconosciuta.

Quanto infine al regime transitorio, è stato previsto che i capi degli uffici valutino i risultati dell'attività svolta dai magistrati onorari negli anni precedenti all'adozione della presente circolare e nell'anno in corso, compilando, per ciascuno di essi, la scheda di valutazione di cui all'allegato A), attribuendo una delle seguenti valutazioni complessive: *a) ottima* – cui corrisponde la liquidazione dell'indennità variabile nella misura del 30% – in presenza di un giudizio *ottimo* in relazione ad almeno quattro dei criteri ivi indicati e non inferiore a *buono* in relazione agli altri; *b) buona* – cui corrisponde la liquidazione dell'indennità variabile nella misura del 25% – in presenza, fuori dal caso che precede, di un giudizio *buono* in relazione a tutti i criteri ivi indicati oppure, in caso di giudizio *sufficiente* in relazione a uno o più dei criteri, un giudizio *ottimo* in relazione allo stesso numero di criteri; *c) sufficiente* – cui corrisponde la liquidazione dell'indennità variabile nella misura del 15% – in presenza, fuori dai casi che precedono, di un giudizio almeno *sufficiente* in relazione a tutti i criteri.

Art. 1

Ambito applicativo

1. Le disposizioni sull'indennità variabile di risultato di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, si applicano ai giudici onorari di pace e ai vice procuratori onorari nominati dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo.


F.P.A.

Csm	Roma	27/11/2023
	Protocollo	P 22378/2023


MC

2. L'indennità variabile di risultato può essere riconosciuta in misura non inferiore al quindici per cento e non superiore al trenta per cento dell'indennità annuale fissa ed è erogata, in tutto o in parte, in relazione al livello di conseguimento degli obiettivi assegnati dal capo dell'ufficio giudiziario a norma della presente circolare.

3. Nel primo anno di svolgimento delle funzioni onorarie, l'importo dell'indennità variabile di risultato deve essere calcolato tenendo conto della data di presa di possesso nell'incarico ed è parametrato all'importo dell'indennità fissa spettante al magistrato onorario nel medesimo anno.

Art. 2

Fissazione degli obiettivi

1. Il presidente di tribunale e il procuratore della Repubblica, per quanto di rispettiva competenza, entro il 31 gennaio di ogni anno assegnano ai magistrati onorari gli specifici obiettivi da raggiungere nell'anno solare⁴.

2. Il presidente del tribunale, nell'assegnare ai giudici onorari di pace gli obiettivi da raggiungere nell'anno solare, deve tener conto della media produttività dei magistrati dell'ufficio o della sezione, dei principi e degli obiettivi delineati dalle tabelle di organizzazione dell'ufficio nonché dai programmi di gestione adottati ai sensi dell'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con riguardo sia all'esercizio della giurisdizione presso l'ufficio del giudice di pace sia ai compiti e alle funzioni assegnati ai sensi degli articoli 10, 11 e 12 del citato decreto legislativo.

3. Il procuratore della Repubblica, nell'assegnare ai vice procuratori onorari gli obiettivi da raggiungere nell'anno solare, deve tener conto della media di produttività dei magistrati dell'ufficio, con riguardo sia alle funzioni di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, sia ai compiti e alle attività di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a) del medesimo decreto legislativo.

4. Al fine di individuare tali obiettivi, il presidente di tribunale e il procuratore della Repubblica convocano apposite riunioni con i magistrati onorari in servizio nei rispettivi uffici. A tali riunioni possono essere delegati a partecipare il magistrato collaboratore⁵ o il magistrato a cui il capo dell'ufficio ha assegnato compiti di ausilio nella gestione dei magistrati onorari⁶.

5. I provvedimenti di individuazione degli obiettivi sono prontamente comunicati alla sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario e ai magistrati onorari in servizio nei rispettivi uffici.

Art. 3

Criteri di valutazione

1. Il presidente del tribunale e il procuratore della Repubblica, al fine dell'attribuzione ai magistrati onorari in servizio nei rispettivi uffici dell'indennità variabile di risultato, devono tener conto:

- della puntualità nel deposito dei provvedimenti;
- delle modalità di gestione dell'udienza;
- del rapporto con gli altri magistrati onorari e con i magistrati professionali;

⁴ Circolare 2/2021 del Ministero del lavoro, con cui si chiarisce che per *anno civile* si intende il periodo di 365 giorni compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre, mentre per *anno solare* si intende il periodo di 365 giorni decorrente da un qualsiasi giorno dell'anno, che termina il corrispondente giorno dell'anno successivo.

⁵ Articolo 12 della circolare CSM-P 13664/2021 del 13 luglio 2021, rubricato "*Designazione e compiti del magistrato collaboratore per l'Ufficio del giudice di pace*", il quale dispone che "*1. Il Presidente può avvalersi della collaborazione di un giudice professionale, individuato secondo i criteri previsti dall'articolo 203 della Circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti per il triennio 2020-2022*".

⁶ Articoli 8 e 15 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, i quali prevedono che il presidente del tribunale e il procuratore della Repubblica possono avvalersi per la gestione dei magistrati onorari dell'ausilio di uno o più magistrati professionali.



F.P.A.

Csm	Roma	27/11/2023
	Protocollo	P 22378/2023



MC

- del rapporto con gli avvocati e il personale amministrativo;
- della partecipazione all'attività di formazione;
- della percentuale di impugnazioni rispetto alla media dell'ufficio.

2. Il criterio della puntualità nel deposito dei provvedimenti deve essere valutato alla luce di quanto risultante dai registri e dalle rilevazioni statistiche dell'ufficio. Per i giudici onorari di pace deve aversi riguardo sia all'esercizio della giurisdizione presso l'ufficio del giudice di pace sia ai compiti e alle funzioni assegnati ai sensi degli articoli 10, 11 e 12 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116. Per i vice procuratori onorari deve aversi riguardo alle funzioni dagli stessi svolte ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116.

3. I criteri riguardanti le modalità di gestione dell'udienza e il rapporto con gli altri magistrati onorari e con i magistrati professionali devono essere valutati sulla base di quanto risultante dal sintetico rapporto redatto, previa acquisizione di ogni elemento utile, dal magistrato professionale che svolge le funzioni di cui all'articolo 12 della circolare CSM-P 13664/2021 del 13 luglio 2021, ovvero dal magistrato professionale a cui il magistrato onorario è assegnato ai sensi dell'articolo 10, comma 10, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116⁷. Tale rapporto dovrà essere redatto entro 30 giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 2, comma 1, della presente circolare.

4. Il criterio relativo al rapporto con gli avvocati e il personale amministrativo deve essere valutato previa acquisizione di ogni elemento utile, anche presso il Consiglio dell'ordine degli avvocati e il dirigente amministrativo dell'ufficio in cui il magistrato onorario svolge le proprie funzioni. In assenza di segnalazioni entro il termine di 30 giorni dalla richiesta lo stesso viene valutato positivamente.

5. Il criterio riguardante la partecipazione all'attività di formazione deve essere valutato sulla base di quanto attestato dalla Scuola superiore della magistratura, struttura della formazione decentrata, nonché tenendo conto della partecipazione del magistrato onorario alle riunioni di cui all'articolo 22, comma 4, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116⁸, nonché all'articolo 13 della circolare CSM-P 13664/2021 del 13 luglio 2021⁹.

6. Il criterio della percentuale di impugnazioni rispetto alla media dell'ufficio deve essere valutato per i soli magistrati onorari che svolgono funzioni giudicanti ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116. Fino a quando tale dato percentuale non sarà disponibile, il presidente del tribunale potrà tener conto di ogni elemento utile a verificare l'inesistenza di significative anomalie al riguardo.

7. In ogni caso, il presidente del tribunale e il procuratore della Repubblica possono tener conto dell'ulteriore criterio della produttività del magistrato onorario rispetto al tipo di attività svolta e al numero di affari assegnati, per come risultante dai registri e dalle rilevazioni statistiche.

Art. 4

⁷ Articolo 10, comma 10, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, a norma del quale "Il giudice onorario di pace coadiuva il giudice professionale a supporto del quale la struttura organizzativa è assegnata e, sotto la direzione e il coordinamento del giudice professionale...".

⁸ Articolo 22, commi 4 e 5, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, a norma del quale "4. I giudici onorari di pace inseriti nell'ufficio per il processo a norma dell'articolo 10, destinati nei collegi a norma dell'articolo 12 o assegnatari di procedimenti di competenza del tribunale ai sensi dell'articolo 11, partecipano alle riunioni convocate ai sensi dell'articolo 47-quater del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per la trattazione delle materie di loro interesse. 5. La partecipazione alle riunioni periodiche di cui al presente articolo e alle iniziative di formazione è obbligatoria".

⁹ Articolo 13 della circolare CSM-P 13664/2021 del 13 luglio 2021, rubricato "Riunioni trimestrali dei giudici onorari di pace assegnati all'Ufficio del giudice di pace", a norma del quale "1. Il Presidente del Tribunale organizza riunioni periodiche trimestrali con i giudici onorari assegnati all'Ufficio del giudice di pace per l'esame delle questioni giuridiche più rilevanti, per la discussione delle soluzioni adottate e per favorire lo scambio di esperienze giurisprudenziali e di prassi innovative, previa comunicazione tramite l'Ufficio di Cancelleria. 2. La partecipazione alle riunioni periodiche di cui al presente articolo è obbligatoria".



F.P.A.

Verifica degli obiettivi raggiunti

1. Il presidente del tribunale e il procuratore della Repubblica, per quanto di rispettiva competenza ed entro 60 giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 2, comma 1, della presente circolare, compilano per ciascun magistrato onorario la scheda di valutazione di cui all'allegato A) al fine di verificare il livello di raggiungimento degli obiettivi, attribuendo, in relazione ad ogni singolo criterio ivi indicato, un giudizio nei termini di *ottimo*, *buono*, *sufficiente* e *inadeguato*, nonché dando conto, in tale ultima ipotesi, delle eventuali giustificazioni fornite dal magistrato onorario.
2. Ove nel periodo di riferimento il magistrato onorario sia stato temporaneamente assente dal servizio per gravidanza, malattia o infortunio, il capo dell'ufficio, in sede di verifica, deve riparametrare gli obiettivi in misura proporzionale all'effettiva presenza dello stesso nell'ufficio.
3. Nel caso in cui, in assenza di giustificato motivo, il magistrato onorario abbia conseguito gli obiettivi assegnatigli in misura complessivamente inferiore al 50%, il capo dell'ufficio attiva il procedimento di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116.
4. In caso di assegnazione di procedimenti civili o penali a norma dell'articolo 11 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, il presidente del tribunale verifica altresì che il magistrato onorario, nel termine di tre anni dall'assegnazione, abbia definito un numero di procedimenti pari ad almeno un terzo di quelli assegnati. Nel caso di mancato raggiungimento di tale livello minimo di produttività, senza giustificato motivo, lo stesso attiva il procedimento di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116.

Art. 5

Adozione del provvedimento di liquidazione dell'indennità variabile di risultato

1. All'esito della verifica sul livello di raggiungimento degli obiettivi assegnati, il presidente del tribunale e il procuratore della Repubblica, per quanto di rispettiva competenza ed entro 30 giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 4, comma 1, della presente circolare, compilano la scheda di cui all'allegato B) per certificare il grado di conseguimento del risultato e proporre la liquidazione della connessa indennità, indicandone la misura.
2. Con il medesimo provvedimento il presidente del tribunale, con riferimento ai giudici onorari di pace, attesta l'esercizio di funzioni giurisdizionali¹⁰ presso l'ufficio del giudice di pace oppure l'assegnazione all'*ufficio per il processo* istituito presso il tribunale, specificando, in caso di assegnazione concorrente, quali siano le incombenze svolte in via prevalente¹¹. Il Procuratore della

¹⁰ Articolo 9 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, rubricato "Funzioni e compiti dei giudici onorari di pace", il quale al comma 1 prevede che "I giudici onorari di pace esercitano, presso l'ufficio del giudice di pace, la giurisdizione in materia civile e penale e la funzione conciliativa in materia civile secondo le disposizioni dei codici di procedura civile e penale e delle leggi speciali".

¹¹ Articolo 10 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, rubricato "Destinazione dei giudici onorari di pace nell'ufficio per il processo", il quale prevede rispettivamente ai commi 10 e 11 che "10. Il giudice onorario di pace coadiuva il giudice professionale a supporto del quale la struttura organizzativa è assegnata e, sotto la direzione e il coordinamento del giudice professionale, compie, anche per i procedimenti nei quali il tribunale giudica in composizione collegiale, tutti gli atti preparatori utili per l'esercizio della funzione giurisdizionale da parte del giudice professionale, provvedendo, in particolare, allo studio dei fascicoli, all'approfondimento giurisprudenziale e dottrinale ed alla predisposizione delle minute dei provvedimenti. Il giudice onorario può assistere alla camera di consiglio. 11. Il giudice professionale, con riferimento a ciascun procedimento civile e al fine di assicurarne la ragionevole durata, può delegare al giudice onorario di pace, inserito nell'ufficio per il processo, compiti e attività, anche relativi a procedimenti nei quali il tribunale giudica in composizione collegiale, purché non di particolare complessità, ivi compresa l'assunzione dei testimoni, affidandogli con preferenza il compimento dei tentativi di conciliazione, i procedimenti speciali previsti dagli articoli 186-bis e 423, primo comma, del codice di procedura civile, nonché i provvedimenti di liquidazione dei compensi degli ausiliari e i provvedimenti che risolvono questioni semplici e ripetitive.";

Articolo 11 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, rubricato "Assegnazione ai giudici onorari di pace dei procedimenti civili e penali", il quale prevede che: "1. Ai giudici onorari di pace che sono inseriti nell'ufficio per il

F.P.A.

Roma 27/11/2023
 Protocollo P 22378/2023

11C

Repubblica, con riferimento ai vice procuratori onorari, attesta l'assegnazione all'ufficio di collaborazione del Procuratore della Repubblica¹² ovvero l'esercizio di attività delegate nei procedimenti davanti al giudice di pace o al tribunale in composizione monocratica¹³, specificando, in caso di assegnazione concorrente, quali siano le incombenze svolte in via prevalente.

3. Il provvedimento di cui al comma 1 del presente articolo è immediatamente esecutivo e deve essere comunicato alla sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario nonché, ai fini del pagamento dell'indennità, rispettivamente al presidente della corte di appello e al procuratore generale presso la medesima corte.

Art. 6

Disposizione transitorie

1. Il Presidente del Tribunale e il Procuratore della Repubblica provvedono, per quanto di rispettiva competenza, a valutare i risultati dell'attività svolta dai magistrati onorari negli anni precedenti all'adozione della presente circolare e nell'anno in corso, compilando, per ciascuno di essi, la scheda di valutazione di cui all'allegato A), nonché ad attribuire ai magistrati onorari l'indennità variabile di risultato tenendo conto dei risultati dagli stessi raggiunti.

2. A tal fine i capi degli uffici attribuiscono:

- a) la valutazione complessiva di *ottimo* – cui corrisponde la liquidazione dell'indennità variabile nella misura del 30% – al magistrato che abbia ricevuto tale giudizio in relazione ad almeno quattro dei criteri di cui alla scheda di valutazione di cui all'allegato A) e un giudizio non inferiore a *buono* in relazione agli altri;
- b) la valutazione complessiva di *buono* – cui corrisponde la liquidazione dell'indennità variabile nella misura del 25% – al magistrato che, fuori dal caso che precede, abbia ricevuto un giudizio almeno *buono* in relazione a tutti i criteri di cui alla scheda di valutazione di cui all'allegato A) oppure, in caso di giudizio *sufficiente* in relazione a uno o più dei criteri, un giudizio *ottimo* in relazione ad altrettanti criteri;
- c) la valutazione complessiva di *sufficiente* – cui corrisponde la liquidazione dell'indennità variabile nella misura del 15% – al magistrato che, fuori dai casi che precedono, abbia ricevuto un giudizio almeno *sufficiente* in relazione a tutti i criteri di cui alla scheda di valutazione di cui all'allegato A).>>

Segretario Generale f.f.
 (Gabriele Fiorentino)

processo e che non rientrano nella categoria indicata all'articolo 5, la trattazione di procedimenti civili e penali di seguiti condizioni e, per situazioni straordinarie e contin...

... può essere assegnata, nei limiti di cui al tribunale, quando ricorre almeno una delle ... ad adottare misure organizzative diverse:

Articolo 12 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, rubricato "Destinazione dei giudici onorari di pace nei collegi civili e penali", il quale prevede che "1. I giudici onorari di pace che sono inseriti nell'ufficio per il processo e rispetto ai quali non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 9, comma 4, possono essere destinati a comporre i collegi civili e penali del tribunale, quando sussistono le condizioni di cui all'articolo 11 e secondo le modalità di cui al medesimo articolo ...".

¹² Articolo 16 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, rubricato "Funzioni e compiti dei vice procuratori onorari", il quale prevede che "1. Il vice procuratore onorario inserito nella struttura organizzativa di cui all'articolo 2: a) coadiuva il magistrato professionale e, sotto la sua direzione e il suo coordinamento, compie tutti gli atti preparatori utili per l'esercizio della funzione giudiziaria da parte di quest'ultimo, provvedendo allo studio dei fascicoli, all'approfondimento giurisprudenziale e dottrinale ed alla predisposizione delle minute dei provvedimenti; b) svolge le attività e adotta i provvedimenti a lui delegati secondo quanto previsto dall'articolo 17. ...".

¹³ Articolo 17 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, rubricato "Attività delegabili ai vice procuratori onorari".

Allegato A) - Tribunale

*Tribunale ordinario di*

**SCHEDA DI VERIFICA
DEGLI OBIETTIVI RAGGIUNTI**
(art. 23, comma 6 del decreto legislativo 16 luglio 2017, n. 116)

ANNO _____

DOTT./DOTT.SSA _____

Magistrato onorario:

- ☐ GIUDICE ONORARIO DI PACE assegnato all'ufficio per il processo presso il tribunale
- ☐ GIUDICE ONORARIO DI PACE assegnato all'ufficio del giudice di pace

F.P.A.

Com Roma 27/11/2023
Protocollo P 22378/2023

MC

Funzioni effettivamente svolte:

Funzioni svolte in via prevalente:

A. Dati generali del magistrato onorario

Cognome e nome: _____

Luogo e data di nascita: _____

Data del D.M. di nomina: _____

C. Valutazione in ordine al criterio delle "modalità di gestione dell'udienza":

- ☐ ottimo
☐ buono
☐ sufficiente
☐ inadeguato

(da compilare solo a fronte di una valutazione di inadeguatezza, dando altresì conto delle eventuali giustificazioni fornite dal magistrato onorario):



F.P.A.

Com Roma 27/11/2023
Protocollo P 22378/2023



MC

D. Valutazione in ordine al criterio del “rapporto con altri magistrati onorari” e “con i magistrati professionali”:

- ☐ ottimo
- ☐ buono
- ☐ sufficiente
- ☐ inadeguato

(da compilare solo a fronte di una valutazione di inadeguatezza, dando altresì conto delle eventuali giustificazioni fornite dal magistrato onorario):

E. Valutazione in ordine al criterio del “rapporto con gli avvocati ed il personale amministrativo”

- ☐ ottimo
- ☐ buono
- ☐ sufficiente
- ☐ inadeguato

(da compilare solo a fronte di una valutazione di inadeguatezza, dando altresì conto delle eventuali giustificazioni fornite dal magistrato onorario):

F. Valutazione in ordine al criterio della “partecipazione all’attività di formazione”

- ☐ ottimo
- ☐ buono

F.P.A.

Csm Roma 27/11/2023
Protocollo P 22378/2023

MC

- ☐ sufficiente
☐ inadeguato

(da compilare solo a fronte di una valutazione di inadeguatezza, dando altresì conto delle eventuali giustificazioni fornite dal magistrato onorario):

G. Valutazione in ordine al criterio della “percentuale di impugnazioni rispetto alla media dell’ufficio”

(da compilare tenendo conto di quanto specificato all’articolo 3, comma 6, della circolare, ossia – allo stato – solo in caso di significative anomalie)

H. Valutazione in ordine al criterio della “produttività del magistrato onorario rispetto al tipo di attività svolta e al numero di affari assegnati”

- ☐ ottimo
☐ buono
☐ sufficiente
☐ inadeguato

(da compilare solo a fronte di una valutazione di inadeguatezza, dando conto delle eventuali giustificazioni fornite dal magistrato onorario):

FPA

MC

VALUTAZIONE COMPLESSIVA**A) giudizio ottimo 30%****B) giudizio buono 25%****C) giudizio sufficiente 15%****D) giudizio inadeguato 0%****IL CAPO DELL'UFFICIO**

_____**EVENTUALI OSSERVAZIONI DEL MAGISTRATO ONORARIO**

_____**IL MAGISTRATO ONORARIO**

_____**Si allegano i seguenti documenti:**

- rapporto del magistrato professionale
- rapporto della Scuola superiore della magistratura
- eventuale segnalazione da parte del Consiglio dell'ordine degli avvocati
- eventuale rapporto del dirigente amministrativo



Allegato A) – Procura della Repubblica



Procura della Repubblica di

**SCHEDA DI VERIFICA
DEGLI OBIETTIVI RAGGIUNTI**
(ex art. 23, comma 6 del decreto legislativo 16 luglio 2017, n. 116)

ANNO _____

DOTT./DOTT.SSA _____

Magistrato onorario:☐ VICE PROCURATORE ONORARIO



F.P.A.

Csm Roma 27/11/2023
Protocollo P 22378/2023



MC

Funzioni effettivamente svolte:

Funzioni svolte in via prevalente:

A. Dati generali del magistrato onorario

Cognome e nome: _____

Luogo e data di nascita: _____

Data del D.M. di nomina: _____

C. Valutazione in ordine al criterio delle “modalità di gestione dell’udienza”:

- ☐ ottimo
☐ buono
☐ sufficiente
☐ inadeguato

(da compilare solo a fronte di una valutazione di inadeguatezza, dando altresì conto delle eventuali giustificazioni fornite dal magistrato onorario):



D. Valutazione in ordine al criterio del “rapporto con altri magistrati onorari” e “con i magistrati professionali”:

- ☐ ottimo
- ☐ buono
- ☐ sufficiente
- ☐ inadeguato

(da compilare solo a fronte di una valutazione di inadeguatezza, dando altresì conto delle eventuali giustificazioni fornite dal magistrato onorario):

E. Valutazione in ordine al criterio del “rapporto con gli avvocati ed il personale amministrativo”

- ☐ ottimo
- ☐ buono
- ☐ sufficiente
- ☐ inadeguato

(da compilare solo a fronte di una valutazione di inadeguatezza, dando altresì conto delle eventuali giustificazioni fornite dal magistrato onorario):

F. Valutazione in ordine al criterio della “partecipazione all’attività di formazione”

- ☐ ottimo
- ☐ buono

F.P.A.

NC

- ☐ sufficiente
- ☐ inadeguato

(da compilare solo a fronte di una valutazione di inadeguatezza, dando altresì conto delle eventuali giustificazioni fornite dal magistrato onorario):

G. Valutazione in ordine al criterio della "produttività del magistrato onorario rispetto al tipo di attività svolta e al numero di affari assegnati"

- ☐ ottimo
- ☐ buono
- ☐ sufficiente
- ☐ inadeguato

(da compilare solo a fronte di una valutazione di inadeguatezza, dando conto delle eventuali giustificazioni fornite dal magistrato onorario):

VALUTAZIONE COMPLESSIVA

A) giudizio ottimo 30%

B) giudizio buono 25%

C) giudizio sufficiente 15%

D) giudizio inadeguato 0%



F.P.A.

Com Roma 27/11/2023
Protocollo P 22378/2023



MC

IL CAPO DELL'UFFICIO

EVENTUALI OSSERVAZIONI DEL MAGISTRATO ONORARIO

IL MAGISTRATO ONORARIO

Si allegano i seguenti documenti:

- rapporto del magistrato professionale
- rapporto della Scuola superiore della magistratura
- eventuale segnalazione da parte del Consiglio dell'ordine degli avvocati
- eventuale rapporto del dirigente amministrativo



Tribunale ordinario di

CERTIFICAZIONE SUL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI E PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ VARIABILE DI RISULTATO

(ex art. 23, comma 10, del decreto legislativo 16 luglio 2017, n. 116)

ANNO _____

DOTT./DOTT.SSA _____

Il presidente del tribunale,
premesso che il magistrato onorario in epigrafe, assegnato all'ufficio

_____ svolge in via prevalente le seguenti funzioni:

_____;
visto il decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, e in particolare l'art. 23, rubricato "*Indennità spettante ai magistrati onorari*", il quale disciplina le indennità spettanti ai magistrati onorari nominati dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo 116/2017, ovvero, dopo il 15 agosto 2017;
vista la circolare CSM P-XXXXXX/2023 del XX/XX/2023 con la quale veniva disciplinati i "*Criteri e procedure per la valutazione della realizzazione degli obiettivi assegnati ai giudici onorari di pace ed ai vice procuratori onorari ai fini della corresponsione dell'indennità variabile di risultato di cui all'art. 23 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116*";

Ove il magistrato onorario svolga le funzioni presso il tribunale

vista la vigente tabella di organizzazione del tribunale;

Ove il magistrato onorario svolga le funzioni presso l'ufficio del giudice di pace

vista la vigente tabella di organizzazione dell'ufficio del giudice di pace di _____ (circondario di _____).

visto il provvedimento n. _____, assunto in data _____, con il quale sono stati fissati per l'anno solare gli obiettivi da raggiungere;
vista la scheda di verifica degli obiettivi raggiunti dal magistrato onorario (allegata al presente provvedimento),
tutto ciò premesso

CERTIFICA

che il magistrato onorario in epigrafe ha raggiunto gli obiettivi assegnati nei termini di cui alla scheda di valutazione allegata;

PROPONE

la liquidazione dell'indennità variabile di risultato nella misura del ____%, da calcolarsi in base all'indennità in misura fissa spettante al predetto magistrato onorario.

F.P.A.

Allegato B) – Procura della Repubblica



Procura della Repubblica di

CERTIFICAZIONE SUL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI E PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' VARIABILE DI RISULTATO (ex art. 23, comma 10, del decreto legislativo 16 luglio 2017, n. 116)

ANNO _____

DOTT./DOTT.SSA _____

Il procuratore della Repubblica,
premessi che il magistrato onorario in epigrafe, assegnato all'ufficio

_____ svolge in via prevalente le seguenti funzioni:

_____;
visto il decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, e in particolare l'art. 23, rubricato "*Indennità spettante ai magistrati onorari*", il quale disciplina le indennità spettanti ai magistrati onorari nominati dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo 116/2017, ovvero, dopo il 15 agosto 2017;
vista la circolare CSM P-XXXXXX/2023 del XX/XX/2023 con la quale veniva disciplinati i "*Criteri e procedure per la valutazione della realizzazione degli obiettivi assegnati ai giudici onorari di pace ed ai vice procuratori onorari ai fini della corresponsione dell'indennità variabile di risultato di cui all'art. 23 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116*";

visto il vigente progetto organizzativo;

visto il provvedimento n. _____, assunto in data _____, con il quale sono stati fissati per l'anno solare gli obiettivi da raggiungere;

vista la scheda di verifica degli obiettivi raggiunti dal magistrato onorario (allegata al presente provvedimento),

tutto ciò premesso

CERTIFICA

che il magistrato onorario in epigrafe ha raggiunto gli obiettivi assegnati nei termini di cui alla scheda di valutazione allegata;

PROPONE

la liquidazione dell'indennità variabile di risultato nella misura del _____%, da calcolarsi in base all'indennità in misura fissa spettante al predetto magistrato onorario.